

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO RESTELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Congedi.* = *Votazione per la nomina di un commissario per l'amministrazione del debito pubblico, e votazione e approvazione del disegno di legge per l'attuazione della scuola di applicazione per gli ingegneri idraulici a Ferrara.* = *Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni circa i proventi delle pene pecuniarie* — *Approvazione dell'articolo 3°, con aggiunta della Commissione, e del 4°* — *Obbiezioni dei deputati Catucci e Sanguinetti sul 5°, e spiegazioni del relatore Civita, e del deputato Cortese* — *Osservazioni e istanze dei deputati Sanguinetti e Capone sull'8°, e chiarimenti del ministro per le finanze, Sella, e del relatore* — *Emendamento del deputato Catucci al 9°, rigettato, dopo opposizioni del relatore* — *Osservazioni dei deputati Cavallini, Catucci, e Civita, relatore, sul 10°, che è emendato ed approvato* — *Osservazioni del deputato Fiorenzi sull'11°, ultimo, e risposte del relatore.* = *Approvazione degli articoli del progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico d'una rendita in favore della città di Torino.* = *Cenni del relatore Guerrieri intorno ad alcune petizioni di costruttori di case.* = *Approvazione degli articoli dello schema di legge per facoltà alle Società di stabilire altrove che nella capitale la loro sede* — *Avvertenza del ministro per l'agricoltura, industria e commercio, Torelli, e dichiarazione del deputato Cavallini* — *Istanza del deputato Plutino Agostino, e risposta del ministro.* = *Votazione a squittinio segreto, e approvazione dei suddetti tre schemi di legge.* = *Risultamento della prima votazione per la nomina di un commissario per l'amministrazione del debito pubblico.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni :

10132. Sei parroci e 200 abitanti di Crema supplicano la Camera a non accogliere il progetto di legge relativo alla soppressione delle corporazioni religiose.

10133. Le monache Agostiniane di Milano ricorrono contro la progettata abolizione degli ordini religiosi.

10134. Sessantadue cittadini d'Ivrea fanno una domanda identica a quella registrata al numero 10132.

10135. Il Consiglio municipale, il clero e molti abitanti di Lauria, in Basilicata, reclamano contro la soppressione proposta dalla Commissione del bilancio della somma stanziata per la continuazione dei lavori relativi alla strada nazionale da Sapri al Ionio.

10136. L'auditore Carlo Buides, di Pontremoli, rassegna alla Camera una nuova petizione contro il progetto di legge che sopprime le corporazioni religiose.

10137. Il municipio e parecchi abitanti di Latronico (circondario di Lagonegro) ricorrono per lo stesso oggetto di cui al numero 10135.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi :

Il cavaliere Leone Carpi, ex-deputato al Parlamento — Capitolo estratto dalla sua opera inedita :

Italia e Spagna. Della restaurazione delle finanze italiane, copie 30;

Il professore di filosofia morale Corleo Simone — Sua orazione per l'apertura degli studi nella Università di Palermo, copie 200.

Il deputato Camerini chiede un congedo per breve tempo, che si riterrà di quindici giorni.

Il deputato Villa chiede un congedo di tre giorni per suoi urgenti affari.

Il deputato Bettino Ricasoli domanda un congedo di dodici giorni per affari urgenti dovendo trasferirsi in Toscana.

Il deputato Tecchio domanda per urgenti affari un congedo di cinque giorni.

Il deputato Speroni, chiamato al Consiglio provinciale di Como, chiede un congedo di cinque giorni.

(Sono accordati.)

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA SCUOLA DEGLI INGEGNERI IDRAULICI IN FERRARA.

PRESIDENTE. Ora si procede alla votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge per l'attuazione della scuola di applicazione per gli ingegneri idraulici in Ferrara.

E contemporaneamente alla nomina di un commissario presso l'amministrazione del Debito pubblico in surrogazione del defunto deputato Colombaui.

(Segue la doppia votazione.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per spesa straordinaria per la scuola di applicazione per gli ingegneri idraulici in Ferrara :

Presenti.	202
Votanti	201
Maggioranza.	102
Voti favorevoli.	164
Voti contrari	37
Si astenne	1

La Camera approva.)

FOSSA. Presta giuramento.

Estraggo ora il nome degli scrutatori che faranno lo scrutinio delle schede depositate testè nell'urna per la nomina di un commissario di sorveglianza presso l'amministrazione del debito pubblico : Salvoni, Minghelli-Vaini, Regnoli, De Cesaris, d'Ayala, Tamaio, Bianchi Alessandro, Arezzo, Della Valle, Michelini, Cordova e Cannavina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SUI PROVENTI DELLE PENE PECUNIARIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per disposizioni circa i proventi delle pene pecuniarie.

Debbo richiamare alla Camera lo stato della discussione quale fu lasciata ieri.

L'articolo 3 fu votato in due periodi disgiunti, cioè l'articolo proposto dal deputato Conforti che suona così :

« Gli agenti governativi scovritori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale, nei termini dell'articolo 1, avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima. »

E fu pure votato il sotto-emendamento proposto dal ministro di finanze che dice :

« Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell'applicazione delle leggi a cui si fosse contravvenuto, o della relativa sorveglianza, sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio. »

Votati che furono questi periodi che costituirebbero insieme l'articolo 3 da surrogarsi a quello della Commissione, il signor ministro delle finanze ha fatta la proposta che queste due parti dell'articolo 3 fossero rinviate alla Commissione perchè le coordinasse con quanto occorrerebbe di stabilire per l'interesse dei comuni e delle provincie.

Ora la Commissione, d'accordo col ministro, ha presentato quest'altro alinea da aggiungersi all'articolo 3 :

« Sarà libero ai comuni e alle provincie di stabi-

lire nei rispettivi loro regolamenti, a favore degli agenti propri o di quelli dei cointeressati agl'introiti dell'amministrazione comunale e provinciale, quell'aliquota che stimeranno conveniente. »

CIVITA, relatore. Domando la parola.

Dopo la deliberazione di ieri, colla quale riconoscendo il principio della compartecipazione proposto dalla Commissione, la Camera circoscriveva esclusivamente agli agenti governativi, era debito della vostra Commissione di mettere d'accordo l'ultima parte del terzo articolo concernente la compartecipazione di questi profitti dichiarati di spettanza delle provincie e dei comuni col principio ch'era stato da voi sancito.

Avete udito, signori, dalla lettura dell'ultimo nuovo alinea di quest'articolo come la vostra Commissione abbia creduto di esprimere il concetto che è conseguenza della deliberazione di ieri della Camera, e di limitare in quest'ultimo alinea del terzo articolo la partecipazione agli agenti dell'amministrazione provinciale e dell'amministrazione comunale, estendendolo però anche agli agenti di coloro i quali possono essere cointeressati negli introiti dell'una o dell'altra amministrazione.

È ora, signori, necessario spiegarvi interamente il concetto della Commissione in questa frase: *agenti dei cointeressati agli introiti dell'amministrazione*; poichè per la prima parte non è che la ripetizione del principio dell'emendamento Conforti, diventato ora primo alinea dell'articolo terzo.

Supponete, signori, che un comune, che una provincia, per la migliore riscossione delle proprie rendite, per viemmeglio assicurarne il prodotto, per avere un cespite certo invece del cespite eventuale quale è quello che si riscuote coi metodi ordinari, venga al sistema di una regia interessata. In questo caso, signori, avete un limite minimo assicurato, avete un'altra parte dei prodotti nei quali entra in compartecipazione l'amministrazione pubblica che ha fatto il contratto e l'appaltatore che ha preso a rendere i suoi servizi all'amministrazione medesima.

Ragion voleva, ed era conforme ai principii sorti dalla discussione di ieri, che questi agenti, i quali in sostanza non sono che braccia dell'amministrazione, i quali alla fin fine non tendono che ad assicurare il prodotto delle entrate del comune o della provincia, fossero forniti delle opportune cautele per fare non solo che questi introiti vengano integri nelle mani del comune, ma che si accrescano mercè la scoperta delle contravvenzioni, per la quale sia anche assicurata la stretta osservanza della legge.

Quindi vedete, signori, il principio della compartecipazione, ristretto nei termini dalla Camera ieri votati, scolpito nei due casi contemplati dal proposto ultimo alinea di quest'articolo.

Se dunque noi, o signori, con questo articolo non abbiamo fatto altro che rendere il pensiero della Camera e circoscriverlo negli stretti limiti dalla Camera stessa imposti, la vostra Commissione si augura di ve-

dere sancita questa sua proposta, che costituirebbe il terzo alinea di questo terzo articolo del suo contro-progetto.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'alinea proposto d'accordo tra la Commissione ed il Ministero.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 4.

« Nulla è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle gabelle, sui dazi, sul marchio dell'oro e dell'argento ed in ordine ai consorzi d'acque. »

SELLA, ministro per le finanze. Chiederei che dopo le parole *circa il riparto* fosse detto anche: *e la riscossione delle pene pecuniarie.*

Io credo che la Commissione non avrà difficoltà che s'introduca a questo luogo simile aggiunta.

CIVITA, relatore. La Commissione non ha alcuna difficoltà, anzi crede che ciò sia una maggiore spiegazione del primitivo concetto.

La Commissione, come la Camera ben vede, non ha fatto altro per quest'articolo che uniformarsi alla primitiva proposta del Ministero; una volta che il Ministero migliora e modifica la sua proposta, la Commissione non ha nulla a ridire.

PRESIDENTE. La Commissione e il Ministero, essendo d'accordo nella modificazione di questo articolo 4, di aggiungere dopo le parole *circa il riparto*, queste altre: *e la riscossione delle pene pecuniarie*, metto ai voti l'articolo testè letto con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 5. La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e delle oblazioni appartenenti all'erario nazionale è affidata agli agenti demaniali. »

CATUCCI. Domando la parola.

Vorrei una spiegazione dall'egregio relatore.

Il principio che informa gli articoli tanto della Commissione che del Ministero è identico; solamente quest'ultimo mette a carico dei contabili demaniali l'anticipazione della spesa per la riscossione, quello invece non fa parola di ciò.

CIVITA, relatore. Domando la parola.

CATUCCI. So intanto che è a carico dello Stato. Vorrei una spiegazione su di ciò.

CIVITA, relatore. Se il mio onorevole amico il deputato Catucci avesse avuto la degnazione di gettare un'occhiata sulla relazione che precede il contro-progetto della Commissione, avrebbe trovato che il suo desiderio è soddisfatto. La Commissione ha creduto che la dichiarazione contenuta nell'articolo ministeriale fosse un pleonasma. Ecco perchè s'indusse a sopprimerla.

È ben naturale che se lo Stato riscuote il provento delle pene pecuniarie, e lo riscuote per mezzo de'suoi agenti, ch'esso ne sopporti eziandio le spese; ecco perchè sembrò alla Commissione superfluo il dichiararlo.

Voglio sperare che dopo questa dichiarazione l'onorevole

revolesse Catucci non insisterà perchè si aggiunga nell'articolo una dichiarazione che la Commissione unanime ritiene un pleonasma, e che per conseguenza non potrebbe in verun modo accettare.

CATUCCI. Io ringrazio il relatore della Commissione. Questo pure io intendeva: ma siccome il ministro aveva messo a carico degli agenti demaniali l'anticipazione delle spese, e l'articolo della Commissione taceva, io desiderava che il relatore facesse quella dichiarazione appunto che ha fatto.

SANGUINETTI. Vorrei uno schiarimento sulle ultime parole di questo articolo 5 della Commissione.

Nell'articolo del Ministero si trova che la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia appartenenti all'erario nazionale è affidata ai contabili demaniali. La Commissione ha tolto via le parole *contabili demaniali*, ed ha surrogate le parole *gli agenti demaniali*. Parmi che queste parole *agenti demaniali* possano lasciar luogo a qualche equivoco...

CIVITA, relatore. Domando di parlare.

SANGUINETTI... forse impedire al Ministero di fare quello che egli intende fare con questa legge.

Mi spiego.

Nell'amministrazione del registro e delle tasse abbiamo i contabili, i quali sono gli ufficiali del registro, gli ufficiali delle ipoteche, gli ufficiali che riscuotono gli introiti per le successioni; abbiamo poi quelli che si chiamano propriamente agenti demaniali, e questi agenti demaniali sono i controllori dei ruoli sulla ricchezza mobile. Ora lasciando qui le parole *agenti demaniali* si potrebbe forse intendere che la legge voglia affidare questa riscossione ai verificatori dei ruoli sulla ricchezza mobile; il che non è nell'intenzione certo nè del Ministero, nè della Commissione.

Quindi è che per ovviare a questo inconveniente, o almeno per togliere via una dicitura, che io non credo conveniente, sarebbe meglio dire addirittura *i contabili demaniali*, come era prima, od almeno *gli agenti finanziari*. Dicendo *agenti finanziari* in genere si lascia poi determinare al ministro delle finanze quali siano quelli che dovranno fare queste riscossioni.

Questi agenti finanziari certamente saranno i contabili, qui non c'è dubbio; ma parmi che sia anche meglio lasciare al Ministero il determinare se questi contabili debbano essere piuttosto gli esattori delle contribuzioni dirette o gli esattori delle tasse indirette. E questa è una questione che può avere poi una certa gravità, poichè notino, signori, che altro è la circoscrizione degli uffizi delle tasse demaniali, altro la circoscrizione degli uffizi delle tasse dirette.

Ora, potrebbe benissimo sentirsi il bisogno, per comodità dei contribuenti, di far pagare queste pene pecuniarie e queste spese di giustizia in ciascun mandamento, se questo fosse necessario; allora il Ministero, anzichè affidare questa circoscrizione agli agenti del demanio, dovrebbe piuttosto affidarla agli esattori delle contribuzioni dirette, poichè di questi se ne trova uno in ciascun mandamento.

Siccome questa questione pratica ha in sè una qualche importanza, sarebbe meglio dire in genere *agli agenti finanziari*, ossia *ai contabili finanziari*, senz'altro, lasciando poi che il Ministero provveda come meglio crederà. D'altra parte, come ho già osservato in principio, se noi diciamo *agenti demaniali*, come è detto nell'articolo della Commissione, lasciamo supporre quello che nè la Commissione, nè il Ministero vuole, che cioè chi debba riscuotere sieno i verificatori dell'imposta sulla ricchezza mobile, i quali appunto si chiamano *agenti demaniali*, *agenti delle tasse*.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

CIVITA, relatore. La Commissione con la frase *agenti demaniali* aveva inteso di esprimere i preposti dell'amministrazione del demanio e tasse; nè mi sembra che siffatte parole della Commissione possano far nascere l'equivoco accennato dall'onorevole Sanguinetti, val dire che per *agenti demaniali* si possano anche intendere gli agenti preposti alla riscossione delle tasse della ricchezza mobile. Quando si dice *agenti governativi*, non si determina di quali speciali agenti governativi si voglia parlare. *Agenti demaniali* è sembrata alla vostra Commissione indicazione sufficiente degli esattori contabili o ricevitori, come si voglia dire, dell'amministrazione del demanio e tasse. Ed era ben naturale che tali agenti fossero preposti alla riscossione di siffatte entrate, le quali naturalmente devono andare a rifuire nella confidenza del demanio e tasse.

Se l'onorevole Sanguinetti avesse, non dico percorsa la relazione, ma percorso il resto degli articoli, avrebbe trovato che gli esattori delle contribuzioni dirette sono chiamati alla riscossione di talune pene pecuniarie che rientrano naturalmente nelle loro attribuzioni, e queste sono propriamente le sovrattasse catastali o dirette. Gli articoli susseguenti provvedono appunto a ciò.

Se poi l'onorevole Sanguinetti avesse avuta la degnazione di gettare un'occhiata sulla relazione, avrebbe trovato che le parole *agenti demaniali* sono il corollario del lavoro della Commissione, il quale aveva come sue premesse il parere del Consiglio di Stato, il richiamo da esso fatto delle disposizioni dell'articolo 58 del Codice di procedura, il quale dà la rappresentanza degli interessi dell'amministrazione del demanio ad ogni singolo agente locale.

In quella relazione l'onorevole Sanguinetti avrebbe trovato ragioni più che sufficienti a dileguare i suoi scrupoli e tali che allo stesso onorevole ministro delle finanze bastarono per adoperare nel suo progetto quella medesima locuzione di *agenti demaniali* che ora eccita le censure dell'onorevole preopinante.

Dopo tutto ciò lascio la Camera giudice se, con la locuzione *agenti demaniali*, si possano intendere tassativamente i verificatori preposti alla tassa della ricchezza mobile.

SANGUINETTI. A tutti coloro che prendono la parola su questo progetto di legge l'onorevole relatore rimprovera di non aver letto la relazione.

CIVITA, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

SANGUINETTI. Io dico che la relazione l'ho letta e riletta, studiata e ristiudiata, e che appunto questa lettura e questo studio hanno fatto sì che io abbia sollevata l'osservazione che io feci testè alla Camera.

Io direi a mia volta all'onorevole relatore che se egli avesse letto il decreto del precedente ministro delle finanze, il quale ha impiantato una nuova amministrazione per l'esecuzione della ricchezza mobile, avrebbe trovata fondata la mia osservazione, poichè, signori, abbiamo un'amministrazione del demanio e delle tasse; quest'amministrazione del demanio e delle tasse che si è fusa insieme, fu ampliata nelle sue attribuzioni con quel decreto di riorganizzazione col quale si stabilirono degli impiegati, che presero nome appunto di *agenti delle tasse*.

Ora, signori, che cosa vi ho detto io? Io non ho parlato contro lo spirito di questo articolo, ma contro la sua espressione letterale; ho detto che il linguaggio di quest'articolo non è proprio, e che era più proprio il linguaggio dell'articolo ministeriale, il quale diceva *contabili*, i quali sono appunto quelli che riscuotono i denari dello Stato. Quando invece parlate di agenti demaniali, intendete specialmente coloro i quali sono incaricati di fare il controllo; ed è appunto col nome di agenti delle tasse che furono qualificati i verificatori dei ruoli per la ricchezza mobile, verificatori dipendenti dall'amministrazione del demanio, e che si chiamano propriamente agenti demaniali, perchè fanno parte di quell'amministrazione.

Dunque la mia obiezione di forma sta, e non fu distrutta dalle osservazioni dell'onorevole relatore.

Io non ho fatto una proposta, ma ho creduto essere coscienzioso dover mio, come di qualunque deputato, di far rilevare un'espressione che non è consentanea a quello che vuole il ministro e la Commissione; la espressione *contabili demaniali* mi pare che era meglio adatta al caso: del resto questa, dico, è questione di forma e non di sostanza.

CORTESE. La Commissione ha creduto che l'espressione di *agenti demaniali* comprendesse anche quella di *contabili demaniali*, poichè indubitatamente la prima è più generica. Questo è stato il nostro concetto, e mi pare che di questa spiegazione l'onorevole Sanguinetti potrebbe accontentarsi; ma se ad ogni modo, invece di dirsi *agenti demaniali*, si credesse che l'espressione di *agenti delle finanze* fosse anche più comprensiva, più generica, non mi pare che ci sia da fermarsi tanto sopra una questione di parole, e la Commissione accetterebbe l'espressione di *agenti delle finanze*.

SELLA, ministro per le finanze. *Agenti finanziari.*

CIVITA, relatore. È una questione di parole...

CORTESE. Per aderire al desiderio dell'onorevole Sanguinetti.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti accetta?

SANGUINETTI. Accetto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5 emendato dal

deputato Sanguinetti e accettato dal Ministero e dalla Commissione, e lo pongo ai voti.

« La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e delle oblazioni appartenenti all'erario nazionale è affidata agli agenti finanziari. »

(È approvato.)

« Art. 6. Ai tesoriери provinciali e comunali è commessa la riscossione delle pene pecuniarie, ammende ed oblazioni nell'interesse dei comuni o delle provincie nei termini dell'articolo 2. »

(È approvato.)

« Art. 7. Gli agenti dell'amministrazione dei tributi diretti ed i tesoriери, camerlenghi od esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovrattasse in materia di contribuzioni dirette. »

SELLA, ministro delle finanze. Sollevando una questione dell'importanza di quella eccitata testè dall'onorevole Sanguinetti, proporrei che invece di dire *gli agenti dell'amministrazione dei tributi diretti*, si scrivesse *gli agenti della riscossione dei tributi diretti*.

CIVITA, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 7 così emendato:

« Art. 7. Gli agenti della riscossione dei tributi diretti ed i tesoriери, camerlenghi od esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovrattasse in materia di contribuzioni dirette. »

(È approvato.)

« Art. 8. Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

« Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed oblazioni legittime dovute in conseguenza di una semplice ingiunzione amministrativa, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro. »

SANGUINETTI. Io proporrei che a quest'articolo 8 si sostituisse l'articolo 6 del progetto del Ministero.

Vediamo quali siano le differenze tra l'uno e l'altro articolo.

L'articolo 6 del Ministero era così concepito:

« Alla riscossione per conto dello Stato del prodotto delle pene pecuniarie e spese di giustizia penale portate da sentenza di condanna o divenute altrimenti esigibili e risultanti dalle oblazioni accettate ed approvate, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro. »

Il Ministero adunque stabiliva che i modi e le norme di procedura determinate per le tasse di registro dovessero applicarsi tanto alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia quando sono portate da condanna, quanto alla loro riscossione allorchè procedono da volontaria oblazione.

La Commissione invece fa una distinzione. Nel suo articolo essa dice: si applichino le norme di procedura civile quando si tratta di pene o di spese che sono conseguenza di giudicati, si applichino invece i modi

e le norme stabilite per le tasse di registro quando si tratta di pene o spese provenienti da oblazione o da semplice ingiunzione amministrativa. Io credo che la distinzione che fa la Commissione provenga da un criterio teorico, che stimo giusto in sè; ma per altra parte io credo che questa distinzione, anzichè essere un utile ai poveri condannati, sia un danno che loro s'infligge: e per questo io preferisco l'articolo del Ministero.

Diffatti, signori, qual è la diversità che si trova tra la procedura spiccia adottata pel pagamento delle tasse di registro e quella per l'esecuzione delle sentenze? Questa procedura avrà in sè qualche maggior garanzia, ma torna più dispendiosa. Invece quella per il pagamento delle tasse è più spiccia e meno dispendiosa. Quindi io dico: non è egli meglio adottare una procedura che torna meno utile agli uffiziali curiali, ma meno gravosa ai contribuenti? Perciò io credo che sussistano le ragioni per cui il Governo aveva proposto l'articolo 6, e che nell'interesse dei condannati alla multa sia preferibile la disposizione ministeriale. Propongo quindi che si adotti l'articolo 6 del Ministero invece dell'articolo 8 della Commissione. E giacchè ho la parola voglio portare questa questione su d'un altro terreno, e vorrei suggerire al ministro ed alla Commissione un'economia di almeno 200,000 lire.

Signori, io non so quello che avvenga nelle altre provincie in fatto di riscossione di multe e di spese di giustizia, ma nelle provincie antiche avviene questo fatto. Voi sapete che nel Codice penale esistono due articoli che ora non ricordo, e che l'onorevole mio amico Berteau mi dice 36 e 72, i quali portano che chi non paga va soggetto a tanti giorni di carcere per tante lire di multa. Havvi un limite poi per questo carcere.

Ora più volte avvenne che per contravvenzioni specialmente contro le leggi forestali, vi sono dei miserabili condannati a due, tre, cinque, venti lire di multa.

Ebbene, questi non pagano, e non pagando, il fisco deve provvedere a tutti quegli atti che sono giuridicamente necessari per stabilire la nullatenenza. Quindi si manda l'usciera, si fa l'atto esecutivo, e dopo si constata che non c'è niente; ma intanto le finanze sopportano una spesa il più delle volte di molto superiore alla stessa multa. Fatta poi quella spesa inutile, il condannato alla multa non pagata se ne va in prigione.

Ricordo che l'anno scorso io aveva domandato all'amministrazione generale del registro, qual fosse nelle antiche provincie la somma che le finanze sculpavano a questo modo, poichè anche quando le Giunte municipali dichiaravano all'uffiziale del registro che quel tale condannato era nullatenente, tuttavia era necessario compiere l'atto di esecuzione, per fare il verbale *de nihilo*; io ho domandato quale era questa spesa, e la risposta, se ben ricordo, fu che era di 50 o 60 mila lire all'anno.

Mi rincresce di non trovare qui la lettera, che leggerei.

Ora se questo è avvenuto nelle antiche provincie

estendendo questo fatto alle altre, avremo circa 200 mila lire, che sono proprio denari sprecati.

Or bene non ci sarebbe mezzo di rimediare a questo inconveniente? Io credo che il mezzo sarebbe facile.

Quando si tratta di gente condannata ad una multa, la quale abbia il carcere sussidiario, sarebbe bene stabilire per legge, o che l'intimazione della sentenza, quando sia passata in giudicato, oppure l'oblazione fatta, quando si tratta d'oblazione, dovessero servire d'avviso di pagamento per parte dell'uffiziale finanziario che ha comunicata la sentenza; ci fosse poi un limite, mettete un mese o due, per pagare la multa, ed ove la multa non fosse pagata, il fisco fosse in facoltà d'ingabbiare i multati: in questo modo non ci sarebbe spesa di sorta, poichè, o signori, quando si tratta di pene pecuniarie, notate che tutti coloro che possono pagare, pagano per evitare il carcere, qui non c'è dubbio; quando poi non hanno di che pagare dovranno andare in prigione; ed allora perchè volete che le finanze sprechino inutilmente il danaro per fare tutti quegli atti necessari onde constatare l'assoluta indigenza di colui che è caduto sotto la multa?

Parmi che la quistione che io propongo sia tale da meritare di essere presa in considerazione: io perciò pregherei l'onorevole ministro di finanze a volerla prendere in considerazione, d'accordo colla Commissione, per proporre in questa stessa legge un articolo che rimedi a questo sciupio che si fa, senza utile alcuno, del pubblico danaro, in questa materia. Potrebbe il ministro o la Commissione sciogliere la questione che io faccio col proporre un ultimo articolo in questa legge, il quale riparasse all'inconveniente che ebbi l'onore di sottomettere alla saviezza della Camera.

CAPONE. Chiedo un momento d'attenzione dall'onorevole ministro delle finanze, giacchè il fatto notato dal deputato Sanguinetti è di maggiore importanza ancora di quanto fin qui è stato detto, e si avvera, con grave discapito delle finanze, anche nelle provincie meridionali, o meglio si verifica oggigiorno in tutto il regno.

Per fermo ciò che nota il Sanguinetti in proposito della riscossione delle multe avviene in nove decimi e più ancora della riscossione delle spese per i giudizi penali e correzionali, alle quali sono condannati tutti i dichiarati colpevoli dai tribunali.

L'esperienza mi ha dimostrato che la finanza patisce un dispendio ingente per tentare di riscuotere quello che non può riscuotere per la miseria del maggior numero dei condannati. Intanto mandasi l'usciera costantemente al termine di ogni processo penale ed egli fa puntualmente il suo verbale di carenza e quindi rimborso del costo di tale verbale, pagamento del mi gliatico, ecc.

Tutto questo a mero discapito delle finanze. Siccome il complesso di tali spese di vane esecuzioni è considerevolissimo, e concerne i nove decimi, e forse anche più dei processi penali, come ho già detto, di tutto

il regno, così può vedere l'onorevole ministro delle finanze quanto importi all'erario lo studiare un sistema efficace ed economico insieme. Penso che lo studio delle norme seguite nelle provincie meridionali, anteriormente all'unificazione della legislazione penale, potrà tornare utilissimo alle finanze dello Stato.

Con queste parole non intendo che richiamare soltanto l'attenzione dell'onorevole ministro sul capo notato, e sono certissimo che quando sarà bene controllato, l'erario pubblico ne avrà gran pro.

SELLA, ministro per le finanze. L'argomento di cui hanno fatto cenno gli onorevoli Sanguinetti e Capone è uno di quelli che hanno attirata l'attenzione del Ministero. Infatti, il male che si lamenta è grave, e per darne qualche idea alla Camera non avrei che a leggere poche cifre.

Le spese di giustizia punitiva anticipate dall'erario nel 1863 in tutto il regno furono di 6,502,000 lire. (*Sensazione*)

CAPONE. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Le spese di giustizia recuperate furono invece soltanto di 592,000 lire, cioè meno del 10 per cento. Nelle provincie meridionali poi il male è specialmente grave, imperocchè mentre le spese anticipate furono di 2,750,000 lire, le spese recuperate furono appena di 86,285; il che vuol dire che si è riscosso meno del trentesimo di quello che si è anticipato.

Sopra questo argomento il mio collega, il guardasigilli, se non ha presentato ancora, presenterà fra apposto disegno di legge.

E questo io dico per rispondere agli eccitamenti fatti dall'onorevole Capone. Quanto poi al desiderio che esprime l'onorevole Sanguinetti perchè si proponga nell'attuale progetto di legge qualche provvedimento in proposito, io credo che qui non sarebbe il luogo, nè gli studi sarebbero maturi. Quindi non posso far altro sopra questo argomento che accertare la Camera che il Ministero ne ha fatto soggetto di studio, ma egli però considera che non sarebbe il momento opportuno per venire a proporre e ad accettare la soluzione della questione che si è sollevata.

SANGUINETTI. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni del signor ministro.

CAPONE. Ho chiesto la parola.

L'onorevole ministro per le finanze ha detto cosa che non risponde propriamente alle mie osservazioni, o meglio non risponde all'oggetto sul quale io aveva richiamata la sua attenzione.

Invero egli ha fatto rilevare l'ingente ammontare delle spese di giustizia in rapporto alle scarsissime recuperate dall'erario.

SELLA, ministro. Anticipate.

CAPONE. Io invece ho soltanto voluto chiamare l'attenzione sua sul modo di risparmiare le inutili spese, le quali oggi si fanno per le riscossioni impossibili. Quando si sa, ed è facile il saperlo, che il condannato non ha modo di pagare, invece di ricorrere al lungo

e dispendioso procedimento degli atti esecutivi per mezzo dell'uscieri, e dei costui verbali negativi, vale meglio rinunziarvi addirittura. Ciò posto, il problema riducesi a trovar un modo, il quale nel tempo stesso eviti allo Stato dispendi inutili, assicurandogli però le rivalse possibili e sicure.

Nota intanto, assai volentieri, come le parole dell'onorevole ministro accennano ad altra categoria di spese anche gravosissime alle finanze, e, secondo me, anche dannosissime per altri versi ancora.

Qui però, mentre lo incoraggio a non distaccare il suo sguardo da tale punto importantissimo, debbo dirgli che a curare radicalmente il male non vi è che un sol rimedio, cioè, cangiare l'attuale ordinamento giudiziario, flagello delle finanze, e più ancora di ogni giustizia pronta e seria. Se ciò non si fa, vanamente si spera di veder diminuito l'ammontare delle spese in discorso.

Quanto riferì il signor ministro è pur troppo vero; ed in conferma posso narrargli che, non guarì, per la gamba d'un pollo offesa da una sassata l'erario ha finora speso 225 lire, ed il processo non è ancora finito. (*Segni di meraviglia*)

Ciò deriva unicamente dalla maniera colla quale la giustizia correzionale è amministrata. Mi auguro che al signor ministro per le finanze non isfugga più il doppio aspetto della questione da noi toccata, e che voglia attingerne vigore a promuovere colla sua autorità una radicale riforma dell'ordinamento giudiziario del regno. Queste cose dichiarate, è facile scorgere non aver io inteso di fargli rimprovero alcuno; e solo volli richiamare l'attenzione sopra un argomento di tanto interesse per l'erario e per la giustizia.

CIVITA, relatore. La Commissione per questo progetto di legge si era preoccupata delle dannose conseguenze che si verificano quotidianamente nella riscossione delle spese di giustizie accennate dall'onorevole Sanguinetti e dall'onorevole Capone, ma circoscritto il suo mandato alla disamina del progetto di legge del Ministero, essa non poteva fare altro che semplici raccomandazioni al ministro delle finanze, perchè i procedimenti che si iniziano contro i debitori di spese di giustizia e di pene pecuniarie fossero preparati da indagini le più accurate per evitare che andassero a finire con un semplice verbale di carenza.

La Commissione ne ha fatto oggetto di espresse e categoriche raccomandazioni nella sua relazione. Essa non poteva fare nulla di più, poichè la questione sollevata dagli onorevoli preopinanti è questione d'amministrazione, che è unicamente devoluta agli agenti del potere esecutivo e non ad una Commissione parlamentare di cui ben altro è il mandato.

Se fosse lecito a me, come cittadino e come deputato, esprimere in quest'occasione un voto, mi unirei francamente all'opinione espressa testè dall'onorevole Capone intorno agli inconvenienti dell'organico giudiziario attuale, massime nelle provincie napoletane, e come vivamente ne combattei l'introduzione, applicato

ne ho deplorato i danni, vivissimamente ne chiederei ora la completa modificazione. Del resto mi pare che questa sia una discussione intieramente fuori di luogo, per conseguenza troncherò tosto, e non dirò più parola su questo soggetto.

Vengo alla obbiezione dell'onorevole Sanguinetti intorno all'articolo 8 della Commissione. Egli dice che noi abbiamo voluto in esso stabilire una distinzione teorica, e che valeva meglio accettare invece il corrispondente articolo 6 del progetto del Ministero.

Mi permetta l'onorevole Sanguinetti di dirgli che la nostra distinzione non è teorica, non è una distinzione che ha creata la Commissione, è una distinzione la quale deriva dalla legge; e la Commissione non ha fatto altro che iscrivere nel suo articolo quelle che sono naturali conseguenze della legge. E che sia così: quando voi, o signori, avete una condanna derivante da giudicati, come si può fare a meno per l'applicazione di questa condanna e per la sua esecuzione di uniformarsi alle regole del diritto comune intorno all'esecuzione delle sentenze? Ciò significherebbe derogare alle regole della procedura civile, e questo certamente non può entrare nel pensiero nè della Commissione, nè del Parlamento, nè dello stesso onorevole preopinante.

Per contrario, o signori, quando si tratta di una semplice ingiunzione amministrativa, voi potete stabilire una determinata forma di procedimento, ed è allora che la Commissione ha adottato...

SANGUINETTI. Domando la parola.

CIVITA, relatore.... lo spediente proposto dal signor ministro, vale a dire l'applicazione delle norme in uso per la tassa di registro.

Soggiungeva l'onorevole Sanguinetti che la distinzione stabilita dalla Commissione torna a danno dei poveri contribuenti.

Potrei rispondere prima di tutto e recisamente e senza bisogno di altra soggiunta: volete che la Commissione, per considerazioni secondarissime, modifichi la legge? Non lo può fare. Quando leggi organiche o Codici hanno stabilito il modo come si debbono mettere in esecuzione le sentenze, non può una legge speciale derogarvi in una determinata materia. Sarebbe questa un'eccezione a leggi d'ordine pubblico che non può certamente essere consentita dalla Camera ed alla quale la vostra Commissione rifiuta ogni assenso.

Quanto all'altra obbiezione, vale a dire che l'esecuzione delle sentenze in questo modo darebbe luogo a maggiori spese in danno dei contribuenti, che non il procedimento sommario per la tassa di registro, mi permetta l'onorevole Sanguinetti che io non sia del suo avviso.

Imperocchè quando si tratta di eseguire la sentenza voi non avete altro che gli atti di mera esecuzione, ma quando invece avete il procedimento ingiunzionale della tassa di registro, voi avete un giudizio *sui generis*, il quale deve percorrere tutti gli stadi propri di ogni altro giudizio.

Ora, siccome è giusto che l'ingiunzione che procede dall'autorità amministrativa non abbia il valore di una sentenza, ma sia soggetta a tutti i gravami a cui sono soggette le ingiunzioni amministrative, allo stesso modo non è giusto che il giudicato passi attraverso a questa trafila e questi diversi esperimenti che non sarebbero, applicati, se non la negazione del giudicato stesso.

A me sembra dunque che la distinzione fatta dalla Commissione sia un omaggio necessario alla legge, non volontario della Commissione; a me sembra che la voluta conformità di sistema dell'onorevole Sanguinetti equivalga a rimettere in discussione il giudicato, come si rimette in discussione l'ingiunzione amministrativa; a me sembra che nel sistema della Commissione le spese di cui l'onorevole Sanguinetti temeva, trattandosi di semplice esecuzione di sentenze non si verificano, e che invece, dando luogo, dopo la emanazione della sentenza, ad un procedimento, come quello che segue dopo l'ingiunzione delle tasse di registro, si renderebbe più grave la condizione del contribuente.

Concludo dunque, o signori, che per tutte queste ragioni l'operato della vostra Commissione pare a me che sia pienamente giustificato. Ed essa non potrebbe punto consentire a recedere dalla sua redazione e ritornare a quella dell'onorevole ministro delle finanze, tanto più che esso ministro ha pienamente accettata la nuova redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare. (*Mormorio*) Lo prego di esser breve, perchè ha già parlato tre volte.

SANGUINETTI. Non faccio che una breve risposta, poichè alcune delle ragioni addotte dall'onorevole relatore non fanno che confermarmi nella mia proposta. Di fatti incomincio dall'ultima.

Che cosa vi ha detto il relatore? Vi ha detto: ma volete voi dare un'uguale importanza ad un'ingiunzione amministrativa, come si darebbe ad una sentenza? Vi è una diversità, egli dice: dunque teniamo un diverso modo di procedere. Ma io dico che è appunto la Commissione che dà maggiore importanza a quello a cui vorrebbe darne meno. Difatti, quando si tratta di una semplice ingiunzione amministrativa per ispese o per multe, allora la Commissione che cosa dà? Dà minori guarentigie a chi deve pagare, e dà tutto al fisco, perchè gli dà il diritto di esigere col *privilegio fiscale* come si esigono le imposte.

Che cosa io diceva? Io diceva: quando si tratta di cosa già stabilita per sentenza la quale, volere o non volere, non è più impugnabile, allora non è più il caso di dare tante garanzie circa l'esecuzione, poichè trattandosi di cosa già sentenziata è meglio, per l'utile di chi deve pagare, fare che la procedura sia più spiccia, perchè meno costosa, come è più spiccia quella che si usa per esigere le imposte che hanno il privilegio fiscale.

Ecco dunque che l'ultima ragione viene appunto ad appoggiare la mia proposta. Osservo poi che le teorie

poste avanti dall'onorevole relatore in ordine alle sentenze stanno benissimo, ma nessuno ne fa la vera applicazione.

Egli ha detto: quando si tratta di una sentenza, questa sentenza vuol essere applicata sempre negli stessi modi. Ma io qui faccio una distinzione. Io dico: se lo Stato tiene una sentenza contro un individuo, ma lo Stato agisce come una personalità morale che rivendica dei diritti inerenti alla personalità morale, diritti di proprietà o d'altro, allora capisco che non sia fuori della legge comune; quando la legge rivendica dei diritti di proprietà, e che non vi è una sentenza, qui non vi ha dubbio, la sentenza deve essere eseguita colle norme comuni, e qui non vorrei privilegi fiscali. Ma qui non è il caso dello Stato che agisca come ente morale avente dei diritti, qui è lo Stato che agisce come colui che tutela l'osservanza della legge, non come colui che rivendica un diritto di proprietà, ma come colui che fa pagare delle multe a coloro i quali hanno violato dei regolamenti. Ora io dico: quando si tratta di multe di questo genere perchè non volete applicare il privilegio fiscale? Non è il caso di venire colla teoria delle sentenze, poichè siamo in una circostanza tutt'affatto disparata.

Epperò io credo che non senza ragione il Ministero che aveva compilato il suo progetto aveva scritto l'articolo 6; io credo che quell'articolo 6 corrisponda meglio ai principii costitutivi di questa legge ed all'interesse stesso di coloro che hanno la disgrazia di essere condannati. Epperò mantengo la mia proposta. Mi spiace che il Ministero voglia abbandonare il parto suo proprio per attenersi ad un altro; ma ad ogni modo è mio debito attenermi a quello che io reputo migliore.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti, insistendo nella sua proposta perchè all'articolo 8 della Commissione venga sostituito l'articolo 6 del progetto del Ministero, domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 8 con una modificazione che venne accettata dal Ministero e dalla Commissione.

L'articolo sarebbe dunque così concepito:

« Art. 8. Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudicati sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

« Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed obbligazioni legittime, per cui non sia intervenuta sentenza di condanna, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro. »

(È approvato.)

« Art. 9. Per le sovratasse in materia fondiaria dovute in virtù di giudicati sono applicabili le regole della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

« Le dette sovratasse poi, che sono la conseguenza di semplici ingiunzioni amministrative, sono pareggiate

alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione: il tutto nei termini delle leggi vigenti. »

SELLA, ministro per le finanze. Per essere coerenti alla variazione adottata dalla Camera per l'articolo 8, bisognerebbe che nel secondo periodo dell'articolo 9, ov'è detto: « Le dette sovrattasse » invece di continuare « poi che sono la conseguenza di semplici ingiunzioni amministrative » si dicesse invece: « Le dette sovrattasse non portate da sentenza. »

In fatti vi sono delle multe che si riscuotono anche senza l'ingiunzione amministrativa, mediante soltanto il voluto avviso.

CIVITA, relatore. Per parte della Commissione si aderisce pienamente alla modificazione proposta dal ministro delle finanze come quella che rientra intieramente nel sistema della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 9 emendato dal ministro delle finanze:

« Art. 9. Per le sovrattasse in materia fondiaria dovute in virtù di giudicati sono applicabili le regole della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

« Le dette sovrattasse non portate da sentenza sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione; il tutto nei termini delle leggi vigenti. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

Io dovrei proporre alla Camera e alla Commissione che fosse ripristinato l'articolo 7 del progetto ministeriale che prenderebbe luogo di articolo 10, e ciò per la seguente ragione.

La Commissione non ha disconvenuto nella sua relazione che la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie fosse fatta per decreto del direttore delle tasse e del demanio come si stabiliva nell'articolo 7 del progetto ministeriale, ma fa osservare semplicemente che una disposizione di questa fatta si può dare mediante decreto reale, e quindi non occorre far di ciò argomento di legge.

Ora, per alcune provincie si potrà procedere in questa guisa, ma ve ne hanno altre in cui è indispensabile che sia disposto per legge perchè anche le disposizioni preesistenti sono stabilite per legge.

Per esempio, nelle antiche provincie, nelle Marche e nell'Umbria, in virtù di una disposizione, che per non tediare la Camera non istarò a leggere, è prescritto che per cancellare l'ipoteca incorsa pel pagamento di una multa sia necessario (secondo una legge del 1833 stata confermata dal Codice prima, e che poi per un decreto ulteriore che aveva forza di legge fu estesa alle provincie delle Marche e dell'Umbria), sia necessario un decreto ministeriale previo parere del Consiglio di Stato.

Ora intende facilmente la Camera quanti inconvenienti abbia questo sistema, ed è per ovviare a questi

e per avanzarsi sempre più nella via dello scentramento da tutti desiderato, che diventa necessaria la ripristinazione dell'articolo 7 del progetto ministeriale.

CIVITA, relatore. La Commissione consente pienamente all'aggiunzione dell'articolo, partecipando alle vedute dell'onorevole ministro delle finanze.

CORTESE. Ho domandato la parola sull'ultimo articolo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Catucci.

CATUCCI. Vedeva anch'io la necessità dell'articolo 7° del progetto del Ministero, che la Commissione aveva creduto di omettere, credendo rinviare il contenuto ad apposite istruzioni regolamentarie.

Però io credo utile un articolo, ma non nel modo indicato e proposto dal signor ministro: invece la formola potrebbe essere questa:

Ritenersi la dizione del progetto ministeriale sino alla parola *nazionale*, e poi sostituirsi le seguenti: « sarà eseguita alla base della ricevuta di pagamento rilasciata dal contabile demaniale. » In questo modo renderemo facile l'esecuzione della cancellazione, derogandosi al diritto comune che richiede un atto autentico.

Molte volte queste condanne si riducono a cosa di poco momento, ma che intanto il fisco crede di mettere in sicuro l'erario con una iscrizione. Io quindi vorrei che si agevolasse la posizione del contravventore che paga, ottenendo la cancellazione delle iscrizioni colla semplice presentazione della ricevuta di pagamento che gli rilascia il contabile demaniale; ricevuta che viene pure in certo modo corredata di bastanti condizioni, perchè non si possa alterare nella sua sostanza.

Volere un decreto del direttore del demanio, inteso il parere del procuratore del Re, è un allungare od intralciare quest'operazione, la quale può essere fatta in modo semplice, quando l'individuo presenta la ricevuta, ossia quietanza.

Io prego adunque la Commissione ed il ministro di venire in quest'opinione che mi sembra la più acconcia.

CIVITA. Domando la parola.

CATUCCI. Richiedersi invece un decreto del direttore del demanio, udito il procuratore del Re, per ottenerci la cancellazione, è tale una complicazione da non meritare la nostra approvazione.

PRESIDENTE. La prego di mandare alla Presidenza la sua proposta.

CAVALLINI. Domando la parola.

Vorrei proporre un'altra formola che, spero, verrà accettata dal Ministero e dalla Commissione.

All'articolo 7, che sarebbe poi il 10°, invece di dire *potrà*, cioè di fare facoltà di procedere alla cancellazione delle ipoteche mediante le precauzioni nello stesso articolo proposte, ed invece della parola *decreto*, che non mi pare molto adatta ad un semplice atto di un agente demaniale, io proporrei che si dicesse:

« La cancellazione, ecc., verrà, allorquando l'obbli-

gazione sarà stata legalmente estinta, autorizzata sull'istanza dell'interessato, previo il *non dissenso* del direttore del demanio e tasse, ed il parere del procuratore del Re presso il tribunale, » ecc.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 7° della proposta ministeriale, che diverrebbe articolo 10° del progetto della Commissione.

Avendo essa acconsentito di ripristinare l'articolo 7°, ora ne darò lettura colla modificazione intesa tra la Commissione, il ministro delle finanze e il proponente Cavallini:

« La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'erario nazionale sarà, allorché l'obbligazione si troverà estinta, eseguita sull'istanza dell'interessato, previa autorizzazione in forma amministrativa del direttore del demanio e delle tasse e previo parere del procuratore del Re presso il tribunale del circondario ove risiede lo stesso direttore. »

CATUCCI. Domando la parola.

Io mantengo la primitiva redazione da me fatta, e respingo quella ora presentata, e ne ho ben d'onde: o noi vogliamo ricorrere ai principii generali del diritto comune, ed allora bisogna ammettere che quando il Governo avrà presa un'iscrizione contro d'un condannato, il conservatore sarà egli il giudice per vedere se sia il caso della cancellazione o no. Se poi vogliamo portare una modifica al diritto comune, io pregherei la Camera di semplicizzare il modo di cancellazione e non complicarlo di più come si verrebbe a fare con la proposta ora indicata.

Ma io domando: perchè volere rendere più dura la condizione del debitore? Il diritto comune vuole tutto al più un atto autentico e non altro, ed alla base di questo, il conservatore delle ipoteche non può negarsi dal disporre la cancellazione; ed in questo modo tutto al più il debitore che farà il pagamento nelle mani del contabile potrà bene pretendere dallo stesso che a spese di esso debitore firmi un atto autentico contenente la quietanza; con questo titolo il debitore si libererà dalla iscrizione; ma secondo che vuoi ora, secondo la proposta, fa d'uopo dell'intervento del direttore demaniale; nè basta, vuoi anche il parere del procuratore regio, il che importa tempo e spese maggiori: ora io domando perchè tutto questo a danno di un debitore, che avendo adempiuta alla sua obbligazione, dimanda la libertà de' suoi beni! Ma da banda il finora detto; quando pure il direttore demaniale ed il regio procuratore avranno disposta la cancellazione, il povero debitore dovrà pure sottoporsi ad un altro esame, ad un altro scrutinio, a quello cioè del conservatore delle ipoteche, il quale è l'unico solo ufficiale competente e responsabile; questi potrà bene respingere il parere di ambidue. Io domando perchè in questa materia, che non mi pare di grave momento, moltiplicare tanti atti e non invece rinviare anche questa materia al diritto comune, cioè alla regola generale, alla responsabilità de' conservatori? Adesso, io lodo il

silenzio serbato dalla Commissione, ed io prendeva la parola per abbreviare le formole e le condizioni, non mai per vederle complicate a tal segno da allontanarci dal diritto comune non solo, ma sottomettendo il povero debitore a vedere moltiplicare a sue spese gli atti nello scopo di ottenere la cancellazione.

Per queste ragioni prego la Camera o di adottare la mia dizione, o meglio fare quello che ha fatto la Commissione, cioè di serbare silenzio e quindi rimandare la cancellazione delle iscrizioni al diritto comune.

CIVITA, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento Catucci; le ragioni sono molto semplici.

Se ci mettiamo nel campo del diritto comune, la cancellazione di una iscrizione ipotecaria deve seguire nei modi stessi in cui segue la iscrizione, o mercè un titolo autentico, o mercè una sentenza. Quando, per rendere più agevole la condizione dei contribuenti, si esce fuori del diritto comune e si sostituisce ed al titolo autentico ed alla sentenza la semplice decretazione amministrativa del direttore demaniale con un avviso favorevole anche in forma amministrativa del procuratore del Re presso il tribunale di circondario, questo è tutto quanto si può fare.

Prego la Camera di riflettere che l'espedito proposto dall'onorevole Catucci costituirebbe il conservatore delle ipoteche nella difficile condizione di giudicare se il pagamento sia stato fatto per intero, se vi siano interessi non saldati, se spese a corrispondere, e mille altre cose simili. Ora tutto ciò è interamente estraneo all'ufficio del conservatore, egli non è giudice di cognizione, ma semplice materiale esecutore. Abbiamo stabilito tutte quelle agevolezze che si potevano nei termini del diritto comune non solo, ma eziandio al di là.

L'onorevole ministro delle finanze ha parlato di disposizioni esistenti nelle antiche provincie. Potrei a mia volta parlare di disposizioni vigenti nelle provincie meridionali, le quali stabiliscono molti inciampi alla cancellazione delle iscrizioni fiscali. Questa materia l'onorevole mio amico Catucci la conosce meglio di me, e può perciò facilmente convincersi che la redazione accettata dalla Commissione toglie molti inciampi ed agevola immensamente le condizioni dei debitori, mentre il suo emendamento darebbe luogo a pericoli e la Commissione non può acconsentirvi.

PRESIDENTE. Insiste nella sua proposta il deputato Catucci?

CATUCCI. V'insisto.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Ora do lettura dell'articolo 10 della Commissione che è corrispondente all'articolo 7 del Ministero.

« La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'erario nazionale, sarà, allorché

l'obbligazione si troverà estinta, eseguita sull'istanza dell'interessato, previa autorizzazione in forma amministrativa del direttore del demanio e delle tasse, e previo parere del procuratore del Re presso il tribunale di circondario ove risiede lo stesso direttore. »

CATUCCI. Vorrei che si togliessero le parole: « qualora si fosse eseguito il pagamento », poichè s'intende bene che la cancellazione non può dimandarsi se non quando è giustificata l'estinzione del debito. La vibrazione del dire, la brevità, la chiarezza, sono condizioni indispensabili per una codificazione: se non togliete le indicate parole, vi sarebbe lunghezza senza maggior chiarezza. Quando se ne può fare a meno di essere lungo, perchè non farlo? È pregio dello stile legislativo la brevità, il conciso, il preciso. Nel caso attuale questo io vi domando, e voi non lo negherete, come quello che bene risponde ad un lavoro codificativo.

Se poi si possa supporre che vi siano dei casi in cui tanto il direttore demaniale che il procuratore regio permetterebbero una cancellazione in frode del pubblico erario, in questa ipotesi direi anch'io che rimanga la dizione dell'articolo com'è stato redatto. Ma tale una supposizione a me pare non essere niente seria. Convengo anch'io che quaggiù tutto è possibile, com'è possibile pure che, ad onta che nell'articolo vi fosse espressa la circostanza dell'esistenza dell'avvenuto pagamento, pur non di meno i funzionari che non volessero adempire ai loro doveri nell'inesistenza del pagamento potrebbero pur dire che il pagamento è avvenuto, si dia luogo alla cancellazione: questo si può verificare in tutti i casi in cui fosse espressamente vietato di farsi una cosa in un modo anzichè in un altro.

CIVITA, relatore. Mi duole di non poter consentire neanche a questa domanda dell'onorevole Catucci.

La Commissione, nell'accogliere questo nuovo articolo, partì da due presupposti: è necessario in primo luogo il fatto del materiale pagamento, della soddisfazione completa della pena pecuniaria; è necessario in secondo luogo il consenso del legittimo rappresentante del fisco. Se bastasse questo secondo estremo solo, si ammetterebbe che potessero seguire degli accordi tra il debitore ed il rappresentante del fisco.

Quindi la Commissione non può acconsentire a questa soppressione, la quale, mentre in parole per l'onorevole Catucci è semplicemente un accorciamento di un periodo troppo lungo, nel fatto tende a far venir meno una delle precauzioni che la Commissione si propone di ottenere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, di cui si è testè dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 11. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti contrari alla presente. »

FIorenzi. Io intendo soltanto di fare un'osservazione relativa a questa formola che si adotta in tutte le leggi, la quale fa sì che abbiamo una farragine di leggi e di regolamenti, dalla quale non ci possiamo più cavare, e che ha reso la burocrazia onnipotente, perchè essa sola ha il bandolo di questa matassa.

Che cosa facciamo noi con questa formola di legge? Che ogni volta che si sancisce una legge nuova, le leggi vecchie rimangono sempre, perchè ci sono degli articoli che rimangono ancora in vigore perchè non vennero ancora abrogati; quindi allorchè voi credete di aver buone ragioni con un articolo di legge, voi andate da questi burocratici, ed essi vi sortono fuori con un articolo del 1835, del 1817, del 1821, del 1789 e del 1797, e si va così all'infinito, e quindi essi che conoscono bene queste cose hanno sempre ragione qualunque cosa abbiano a fare.

Credo quindi che converrebbe stabilire che quando si fa una legge organica, questa dovrebbe comprendere tutto quello che riguarda la materia e tutto quello che è antecedente sulla materia stessa dovesse essere per ciò stesso distrutto.

Per questo io proponeva che al momento di passare da Torino a Firenze, di tutte le carte che sono nei Ministeri si facesse un falò in piazza Castello. (*ilarità*)

CIVITA, relatore. Mi duole di non poter consentire coll'onorevole mio collega Fiorenzi. Volesse Iddio, che bruciando molte carte si potessero risolvere tutti i problemi che le carte contengono! Sventuratamente non è così.

L'onorevole Fiorenzi diceva: si va da chi sa, il quale vi accoppa perchè voi non ne sapete. È la sorte comune dacchè mondo è mondo: sempre si è accoppiati da chi più sa... (*ilarità*)

Una voce. Oh accoppiati! Illuminati.

CIVITA, relatore. La mia espressione è un po' viva: accetto il correttivo *illuminati*.

Se si trattasse di una legge che in ogni sua parte si sostituisse a leggi anteriori, naturalmente s'intenderebbe, e potrebbe dirsi espressamente che queste leggi anteriori sono abrogate: ma l'onorevole deputato Fiorenzi ha veduto che per la compilazione di questa legge abbiamo dovuto andare spigolando molte e molte leggi, e cercare di stabilire delle norme, le quali fossero applicabili alle diverse materie sparpagliate in tante leggi diverse.

Ha potuto vedere come nello studio di queste diverse leggi abbiamo trovato delle eccezioni, dinanzi alle quali abbiamo dovuto arrestarci. E non a torto ci arrestammo, giacchè avendo la Camera approvato le nostre proposte, è ormai vero che avevamo colto ne segno.

Ora, se noi dicessimo, come vorrebbe l'onorevole Fiorenzi: sono abrogate tutte le leggi nelle quali si trovano sancite delle pene pecuniarie, verremmo almeno in parte a fare quel tale falò, cui egli poc'anzi accennava, ma di leggi, non di semplici carte burocratiche.

In questa legge noi abbiamo considerato le pene pecuniarie in quanto alla loro ripartizione e in quanto al metodo della loro riscossione; dunque per ciò che riguarda la ripartizione ed il metodo di riscossione tutte le leggi antecedenti hanno ad essere abrogate. Ma per tutto il resto le leggi antecedenti hanno a rimanere in vigore, perchè altrimenti questa legge sa-

rebbe effettivamente un nuovo Saturno chiamato a divorare un enorme cumulo di leggi preesistenti.

Supplico quindi l'onorevole Fiorenzi di non voler insistere in questa sua proposta, la quale non mi pare che possa essere suffragata dall'accettazione della Camera.

FIorenZI. Dichiaro che io non ho inteso di fare una proposta, ma soltanto un'osservazione a questa formula che dovrebbe una volta cessare di usarsi.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta formale intorno a quest'articolo 11, lo metto ai voti quale fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA RENDITA DA ISCRIVERSI IN FAVORE DELLA CITTÀ DI TORINO.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla discussione del progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato di una rendita cinque per cento di lire 1,067,000 a favore della città di Torino.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola si passerà alla discussione degli articoli.

BERTEA. Io dichiaro solo che voterò contro questa legge.

(I seguenti articoli sono approvati senza discussione):

« Art. 1. Sarà iscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato una rendita consolidata 5 per cento di lire 767,000 intestata a favore del municipio di Torino colla decorrenza dal 1° gennaio 1865.

« Art. 2. Affinchè il municipio predetto possa derivare una condotta d'acqua per fornire una considerevole forza motrice a beneficio di Torino, il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sul Gran Libro dello Stato un'altra rendita 5 per cento di lire 300,000. Questa rendita dovrà decorrere dal 1° gennaio dell'anno 1866.

« Art. 3. I ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati della esecuzione della presente legge. »

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Prima di passare alla votazione di questa legge debbo annunziare alla Camera che quando la Commissione aveva già condotto a fine il suo rapporto, le vennero trasmesse due petizioni: una da alcuni costruttori di case in Torino, l'altra dalla società anonima torinese delle case operaie.

La Giunta si è raccolta per deliberare su queste petizioni, ma non credette di nulla aggiungere alla sua relazione, perchè, sebbene esse si riferissero ad interessi molto considerevoli e molto rispettabili, questi però uscivano fuori della sfera di quegli interessi a' quali aveva voluto provvedere questo progetto di legge.

D'altra parte, con l'attuale progetto si veniva indirettamente a favorire queste petizioni, perchè rendendo meno gravi le condizioni dell'erario municipale,

il municipio avrebbe potuto diminuire le tasse, e quindi far ragione a quella parte delle petizioni che invocava una esenzione temporanea dalle imposte per ciò che si riferisce alla parte comunale.

Inoltre, coll'articolo 2 della legge si provvedeva a rendere anche migliori le condizioni delle industrie e degl'industrianti di Torino, e quindi a far sì che si possano utilizzare i caseggiati i quali sarebbero rimasti senza profitto.

Per queste ragioni la Commissione non ha creduto di prendere alcuna deliberazione, lasciando impregiudicato il diritto che possano essere ripresentate e riferite dalla Commissione delle petizioni per quelle deliberazioni o rinvii al Ministero che stimasse opportuni.

VOTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLE SOCIETÀ CIRCA IL LUOGO DELLA LORO SEDE.

PRESIDENTE. Si passerà ora al progetto di legge per dare facoltà al Governo di determinare la sede della residenza delle società altrove della capitale.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di accordare anche alle società che hanno per legge l'obbligo della residenza nella capitale, di poter stabilire altrove la loro sede, purchè sia nello Stato. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Per un anno dal dì della pubblicazione della legge sul trasferimento della sede del Governo, rimarrà sospeso l'effetto del mutamento del domicilio legale di tutte le società che risiedono o debbono risiedere nella capitale, salve le disposizioni dell'articolo precedente. »

(È approvato.)

TORELLI, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

Debbo dare una breve spiegazione relativamente a questo elenco delle società, unito al progetto di legge.

La Banca nazionale, che ha sede in Torino, non figura tra queste, perchè nel suo statuto è detto che deve avere la sua residenza in Torino. Evidentemente la parola *Torino* è sinonima di capitale.

Dico questo perchè se non si fornisce questo schiarimento, ne potrebbe venire la conseguenza che ci vorrebbe poi una nuova legge per autorizzare la Banca di Torino a sortire da questa città, quando non si ammettesse che siano sinonime le due parole: *Torino* e *capitale*.

CAVALLINI. Domando la parola.

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Io volevo unicamente osservare che

sebbene io convenga nella giustizia dell'osservazione fatta dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per il caso citato, v'hanno però altri casi consimili nei quali non potrei dividere la sua opinione.

Per la qual cosa io crederei che alle singole società bisogna applicare uno speciale provvedimento secondo la circostanza; e vi spiegherò il mio concetto con un esempio.

Quando si è trattato della società per l'apertura del canale *Cavour*, mi sovvengo che dapprima nel capitolato si usava la parola *capitale*. Io, allora membro della Commissione, proposi che alla parola *capitale* si sostituisse quella di *Torino*, perchè, diceva io, il capitale potendo essere trasferita più presto anche di quello che noi crediamo, ed il canale *Cavour* scorrendo da Torino alla Lombardia, specialmente nelle provincie di Vercelli, Novara e Lomellina, noi non potremmo trasportare in Roma (allora si parlava solo di questa città) la sede della società che ha per iscopo l'apertura del canale in queste località. Fu per tali ragioni che io proposi di sostituire la parola *Torino* a quella di *capitale*.

Ora vede l'onorevole ministro che se io convengo con lui relativamente alla Banca nazionale, non potrei però ammettere questo principio rispetto a tutte le altre società in modo indefinito.

Ho citato questa società del canale *Cavour*, perchè mi ricordo che siffatta questione fu espressamente sollevata, e risolta allorchè si discusse quella legge.

Si riconobbe allora che, indipendentemente dalla qualità di capitale, era molto più opportuno che la società del canale *Cavour* dichiarasse di avere la sua sede nella città di Torino, anzichè altrove.

TOBELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Faccio osservare all'onorevole deputato Cavallini che una legge più larga di questa non si può dare. In fin dei conti con essa che cosa si fa? Si lascia ad ogni società il diritto di andare dove le pare e piace. Questo scioglie tutti i dubbi.

PLUTINO AGOSTINO. Io vorrei che il Governo si preoccupasse della posizione che avrà il regno d'Italia, finanziariamente parlando, lasciando che la Banca nazionale, la quale ha fatto le sue diramazioni in tutte le provincie italiane colle sue succursali, avesse la sua residenza a Torino, nel mentre che la sede del Governo sarà a Firenze, dove ci sarà un'altra Banca. Poichè è stata già presentata una legge, io pregherei il Governo di veder modo di definire al più presto questa questione, la quale è per me d'una importanza capitale.

SELLA, ministro per le finanze. Faccio osservare all'onorevole Plutino che l'argomento cui egli allude non è sfuggito all'attenzione del Governo, ma che questo è convinto che nell'attuale condizione di cose non sarebbe opportuno di promulgare la legge sulla Banca, la quale sta in discussione davanti a questo ramo del Parlamento, per la semplicissima ragione che quel progetto, quale è oggi redatto, non è accettato nè dalla Banca nazionale, nè da quella toscana. Giova però cre-

dere che colle mutazioni di cose che avvengono, i due istituti troveranno forse meglio di prima il loro tornaconto nell'accordarsi, e quindi sarà facile il trovare una soluzione definitiva alla questione. Ma quello su cui posso dare assicuranza all'onorevole Plutino ed alla Camera si è che quest'argomento non solo non fu trasandato dal Governo, ma che anzi di esso se n'è seriamente occupato.

APPROVAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DI TRE DISEGNI DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.

PRESIDENTE. Si procederà ora allo squittinio segreto sulle tre leggi che furono discusse dalla Camera.

Risultamento della votazione sul progetto di legge relativo ai proventi delle pene pecuniarie:

Presenti e votanti	225
Maggioranza	113
Voti favorevoli	181
Voti contrari	44

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro di una rendita a favore della città di Torino:

Presenti	226
Votanti	224
Maggioranza	114
Voti favorevoli	171
Voti contrari	53

Si astennero i deputati Alfieri Carlo e Brida.

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge concernente la facoltà al Governo di determinare la sede delle Società:

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	193
Voti contrari	30

(La Camera approva.)

Annuncio anche il risultamento dello scrutinio per la nomina del commissario del debito pubblico:

Votanti	215
Maggioranza	108

Il deputato Broglio ottenne 90 voti; Crispi, 23; Baracco, 11; De Luca, 9. Gli altri andarono dispersi.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, domani si rinnoverà lo scrutinio.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione per la nomina di un commissario dell'amministrazione del debito pubblico;

2° Discussione del progetto di legge pel trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino;

3° Relazione di petizioni.